# SCHEMA DI CONTRATTO per il

"Servizio integrativo di assistenza e consulenza alla gestione del Polo, comprensivo della manutenzione e dell'aggiornamento funzionale della base dati di Polo e dell'applicativo di catalogazione SBNweb, del servizio di hosting dell' Opac attualmente in uso e della sua implementazione e funzionalità nonché della fornitura di un'assistenza specialistica di coordinamento d'ordine biblioteconomico e tecnico.

# CONTRATTO TRA LA REGIONE E .... REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CAMPANIA

Per la stipula del presente contratto in modalità elettronica ai sensi dell'art.11, co.13 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si sono costituiti

163/2006 e ss.mm.ii. si sono costituiti
1) La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, (di seguito denominata "Regione") nella persona del Dirigente dr nato ail domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia, 81
e
2)
a) in caso di Società/Impresa
- la Società/Impresa cf. n, nella persona del Dr./Sig/Ing./Avv legale rappresentante della Società/Impresa, domiciliato per la carica presso la sede legale della (Società/Impresa) avente sede in (ovvero, se procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il dal Notaio Dr, Repertorio n Raccolta n dal legale rappresentante ed amministratore delegato della
Società/Impresa Dr./Sig/Ing./Avv nato a il domiciliato per la carica presso la sede della
Società/Impresain alla via
b) in caso di Associazione o Raggruppamento
- l'associazione/raggruppamento temporaneo di Imprese(di seguito denominato "RTI") di cui capogruppo e mandataria la SocietàC.F nella persona del Dr./Sig/Ing./Avv., nato a il, domiciliato presso la sede legale in alla via n, nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (Rep. n, Racc. n) conferita per atto pubblico/scrittura privata autenticata nelle firme dal Dr./Dr.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di
Verificata dalla U.O.D. 04 la regolarità la regolarità della visura camerale del (documento T n) tramite il sistema Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla C.C. I.A.A. di, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal numero e codice fiscale n e R.E.A: n
PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, premettono che:

tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue:

#### ART. 1 – PREMESSE

1. I costituti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutti gli allegati

# ART. 2 – NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

#### ART. 3 – OGGETTO

- 1. Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio integrativo di assistenza e consulenza alla gestione del Polo regionale campano del Servizio Bibliotecario Nazionale (d'ora in avanti: Polo), comprensivo della manutenzione e dell'aggiornamento funzionale della base dati di Polo e dell'applicativo di catalogazione SBNweb, del servizio di hosting dell'Opac (Online public access catalogue) attualmente in uso e della sua implementazione e funzionalità, nonché della fornitura di un'assistenza specialistica di coordinamento d'ordine biblioteconomico e tecnico.
- 2. La Società/RTI (o altro) si obbliga ad eseguire il servizio in conformità alle specifiche tecniche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- 3. Il servizio comprende:
  - Attività di manutenzione ordinaria della base dati del Polo SBN Campania, piattaforma quotidiana di lavoro per le attivit\_ di catalogazione partecipata realizzate dalle biblioteche aderenti al Polo che viene costantemente implementata dai dati man mano inseriti. La base dati \_ ospitata presso il Centro Regionale Elaborazione Dati (CRED) che ne garantisce la custodia. La sua manutenzione richiede le seguenti azioni:
    - i. adeguamento agli aggiornamenti periodici del software catalografico SBNweb (caratteristiche tecniche descritte sul sito <a href="http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2013/CaratteristicheSbnWe">http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2013/CaratteristicheSbnWe</a> b.pdf), nel pieno rispetto delle procedure tecniche, di connettività e di abilitazione specificamente previste dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU);
    - ii. mantenimento e garanzia delle condizioni tecniche di colloquio con la banca dati nazionale di SBN, realizzazione delle operazioni di allineamento dei dati tra le banche dati nazionale e regionale, importazione delle integrazioni alle notizie bibliografiche operate dagli altri Poli, esportazione delle analoghe integrazioni operate nel Polo, le operazioni di pulizia e correzione eventualmente necessarie, nonché eventuali altre esigenze manutentive. Quest'attività, oltre a monitorare e assicurare l'ordinaria funzionalità dell'applicativo e della base dati, comprende anche:
      - 1. la configurazione dei parametri informatici e dei profili operativi delle biblioteche neo-convenzionate, e facenti parte ufficialmente del Polo;
      - 2. il supporto tecnico ai responsabili delle biblioteche del Polo;
      - 3. la supervisione delle scelte operate nelle impostazioni effettuate con l'applicativo relativamente all'erogazione dei servizi: configurazione e parametrizzazione dei servizi, delle categorie di fruizione dei documenti

- e di autorizzazione all'utenza:
- 4. la personalizzazione delle configurazioni degli applicativi SBN-Web e OPAC per l'attivazione delle richieste di servizio da interfaccia web dell'OPAC SBN di Polo:
- 5. la fornitura della funzionalità Mantis e assistenza al suo utilizzo:
- 6. l'aggiornamento delle componenti server a seguito di distribuzioni di nuove versioni del software.
- Servizio di gestione e di hosting dell'attuale OPAC di Polo (On-line public access catalogue). L'attuale OPAC, fondato su software distribuito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, raccoglie (mediante scarichi Unimarc quindicinali dalla banca dati) tutte le notizie bibliografiche prodotte dalle biblioteche aderenti, comprende non solo i dati descrittivi e di disponibilità, ma anche quelli inventariali e di collocazione. Permette, altresì, la realizzazione di servizi di informazione e prenotazione in linea. Questa attività comprende le sequenti azioni:
  - i. la messa a disposizione delle risorse hardware, software e di connettività per la realizzazione del servizio;
  - ii. la fornitura del servizio di hosting;
  - iii. l'allineamento periodico (mediante scarico in formato Unimarc quindicinale) della banca dati;
  - iv. la gestione operativa e sistemistica.
- Servizio di assistenza alla conduzione del Polo erogata in loco, presso la sede del Polo stesso, da una figura professionale con elevate conoscenze biblioteconomiche e adeguate conoscenze informatiche.

# ART. 4 – SERVIZIO DI ASSISTENZA. COMPITI E FUNZIONI DELLA FIGURA PROFESSIONALE

- 1. La figura professionale svolge funzioni di assistenza alla conduzione del Polo.
- 2. É fatto obbligo alla Società/RTI di comunicarne alla U.O.D. 04, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, il nominativo, allegando il relativo curriculum vitae.
- 3. Ogni eventuale mutamento della figura professionale dovrà essere approvato dalla U.O.D. 04.
- 4. La figura professionale deve assicurare la sua presenza presso la sede del Polo per almeno 15h/sett. con una frequenza non inferiore a 3 gg/sett.
- 5. L'orario di servizio andrà concordato, con atto separato, tra la U.O.D. 04 e la società non più tardi della stipula del presente contratto. Medesima procedura si osserverà in caso di necessarie ed eventuali modificazioni.
- 6. Rientrano fra i compiti della figura professionale:
- ✓ la pulizia dei record prodotti e/o importati dall'Indice nazionale in maniera scorretta dalle biblioteche;
- ✓ la revisione delle notizie indicizzate in Polo, ovvero della banca dati soggetto/classificazione sul server di Polo implementata dalle biblioteche, ed eventuali allineamenti e/o schiacciamenti con la Base Dati di Indice;
- ✓ la supervisione e la pulizia dei record inerenti al libro antico ('500-'800) prodotti e/o importati da Polo/Indice in maniera scorretta dalle biblioteche;
- √ il coordinamento tecnico-operativo delle nuove biblioteche, le cui richieste d'ingresso nel Polo siano già depositate presso gli uffici del Polo preposti all'accettazione, dunque da allacciare sotto il profilo informatico;
- ✓ la gestione dell'anagrafe delle biblioteche del Polo;
- ✓ l'esecuzione, con cadenza quindicinale, dello scarico Unimarc da applicativo SBN-Web dei dati catalografici delle biblioteche afferenti al Polo al fine di aggiornare l'OPAC;
- ✓ il controllo del buon esito dello scarico Unimarc e invio dello stesso ai gestori dell'OPAC;
- ✓ le attività di "affiancamento formativo" al personale del Polo incaricato della sua gestione.

#### ART. 5. - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Le prestazioni del presente contratto avranno la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla stipula ovvero da data anteriore nel caso in cui la U.O.D. 04 si è avvalsa della facoltà, espressamente prevista e contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

#### ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio sarà effettuato in Napoli Centro Direzionale Is. A6 presso gli uffici dell'Unità operativa dirigenziale "Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche".
- 2. La Regione garantisce l'idoneità dei propri locali per l'erogazione del servizio e lo svolgimento delle attività secondo quanto previsto dalle norme vigenti in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

#### ART. 7 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

- La Regione per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti ad essa non imputabili, né
  da essa prevedibili, potrà richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni per tutta la
  durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 [sessanta] giorni è facoltà dell'appaltatore
  recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle
  prestazioni rese.
- 2. La Regione, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di richiedere la sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 [sessanta] giorni senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La richiesta di sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla U.O.D. 04 almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

#### ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- 1. La Società/ RTI (o altro) si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) fornire alla U.O.D. 04 un report semestrale;
  - b) fornire alla U.O.D. 04 un report finale a conclusione delle attività;
  - c) fornire alla U.O.D. 04, su richiesta di quest'ultima, report di aggiornamento sullo stato delle attività di catalogazione.

# **ART. 9 – CORRISPETTIVO**

- 1. Il corrispettivo del servizio è fissato in € ......,00 (in lettere:....../00) al netto dell'IVA come per legge con la quale la Società/ RTI (o altro) si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione in ogni sua parte.
- 2. Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
- 3. La Società/RTI (o altro) pertanto, rinuncia sin d'ora a richiedere la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione ex articolo 1664 c.c..

# **ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

- 1. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà in due tranche a cadenza al termine di ogni semestre successivo alla data di avvio delle attività sulla base di fatturazioni anche prodotte soggettivamente, ciascuno per la quota di propria competenza, in maniera separata in caso di A.T.I./R.T.I. aggiudicatario e su espressa richiesta da parte dell'impresa capogruppo con mandato speciale di rappresentanza a fronte del report semestrale (prima tranche) e finale (seconda tranche, a saldo) di cui all'art. 8.
- 2. L'importo sarà pagato, unicamente e direttamente, all'aggiudicatario e, in caso di RTI (o altro) alla Società capofila mandataria collettiva speciale con potere di rappresentanza del RTI (o altro)

- ovvero, su espressa richiesta, ad ognuna delle imprese partecipanti al R.T.I. (o altro) ciascuna per la quota di propria competenza, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti della mandante.
- 3. I documenti contabili giustificativi della spesa dovranno essere intestati a: Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero UOD 04 'Promozione e valorizzazione di musei e biblioteche' Centro Direzionale Isola A6 80143 Napoli C.F. 800.119.906.39 Partita Iva 03516070632
- 4. Il documento contabile giustificativo della spesa dovrà recare il riferimento al presente contratto.
- 5. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

# **ART. 10- SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

- 1. La Regione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla Società/RTI (o altro) cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio.
- 2. La sospensione non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica, da effettuarsi in forma amministrativa.
- 3. Decorsi i tre mesi di cui al precedente comma 2 senza che la Società/RTI (o altro) si sia posto in regola, la Regione dichiara risolto il contratto.
- 4. La Regione può sospendere il pagamento dei corrispettivi anche quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con la Società/RTI (o altro) inadempiente.

# Art. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 1. La Società/RTI (o altro) individua un Responsabile, che dovrà essere sempre reperibile in sede durante l'orario di servizio e per via telefonica anche oltre l'orario di servizio, che concorda le modalità di esecuzione delle prestazioni con il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla U.O.D. 04.
- 2. La Società/RTI (o altro) indica, altresì, un vice Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento.
- 3. A tal fine I a Società/RTI (o altro) nomina il ......

#### Art. 13 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

- 1. La Società/RTI (o altro) si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da tutte le disposizioni comunque applicabili, manlevando la Regione da ogni responsabilità in merito.
- 2. La Società/RTI (o altro) si obbliga ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
- 3. La Regione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, potrà operare una ritenuta infruttifera pari, nel massimo, al 20% (venti percento) dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate, senza che a Società/RTI (o altro) possa avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

# Art. 14 - RESPONSABILITA' CIVILE E GARANZIA DI ESECUZIONE

- La Società/RTI (o altro) assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Regione, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente Contratto.
- 2. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Regione dà atto che la Società/RTI (o altro) ha prestato cauzione definitiva, per l'inadempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto, mediante polizza fidejussoria del....., stipulata con per un importo pari ad € ..... (in lettere) pari al ..... % (in lettere) del corrispettivo fissato dal contratto al netto dell'IVA.
- 3. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la assunzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società/RTI (o altro), anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali
- 4. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subìto, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società/RTI (o altro) per la refusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedete la somma incamerata
- 5. In ogni caso la Società/RTI (o altro) è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la regione si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Regione stessa. In caso d i inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare ricolto di diritto il presente contratto.
- 6. Lo svincolo della cauzione definitiva, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il la Società/RTI (o altro) avverrà al termine del contratto, soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra le parti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall'appalto, e non risulteranno danni imputabili alla Società/RTI (o altro) ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui la Società/RTI (o altro) debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza dell'appalto.
- 7. Nel caso venisse intentata azione giudiziaria contro la Regione, quest'ultima potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione risultasse insufficiente.
- 8. La Società/RTI (o altro) si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione del contratto entro dodici ore dal momento in cui sono stati riscontrati.
- 9. Di tali eventi dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati saranno a carico della Società/RTI (o altro).
- 10. La cauzione potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta della Regione a seguito della verifica della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.
- 11. Si applica, in ogni caso, l'art. 103 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

# ART. 15 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1. Salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cod. civ., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
- a) malfunzionamento della base dati, interruzione del colloquio con l'indice nazionale e mancata realizzazione degli allineanti di notizia, per più di 3 [tre] volte;
- b) mancata realizzazione dello scarico quindicinale dei dati in formato Unimarc sull'Opac di Polo per più di 3 [tre] volte;
- c) frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

- d) inosservanza da parte anche di una delle Società costituenti il da parte del RTI riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- f) malfunzionamento della base dati, interruzione del colloquio con l'indice nazionale e mancata realizzazione degli allineanti di notizia, per più di 3 [tre] volte;
- g) mancata realizzazione dello scarico quindicinale dei dati in formato Unimarc sull'Opac di Polo per più di 3 [tre] volte;
- h) frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- k) sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- l) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- m) nei casi di subappalto non autorizzati;
- n) mancato reintegro del deposito cauzionale;
- o) in tutte le ipotesi previste dal presente Contratto;
- p) provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi;
- q) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13/8/2010 n. 136.
- 2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

#### ART. 16 - RECESSO

- 1. La Regione potrà recedere dal contratto:
  - a) in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne il RTI delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato quadagno;
  - b) per motivi di pubblico interesse;
  - c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
  - d) in caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del RTI.
- 2. Dalla data d'efficacia del recesso la Società/RTI (o altro) dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla regione. In caso di recesso della Regione, la Società/RTI (o altro) ha dritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.
- 3. La Società/RTI (o altro) rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o i indennizzo e/o rimborso delle spese.
- 4. Qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società aggiudicataria ovvero di una delle Società costituenti il RTI (o altro) siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero

siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Società aggiudicataria ovvero il RTI (o altro) ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

#### ART. 17 - PENALI

- 1. Qualora si riscontrassero difformità nell'espletamento del servizio, la Regione provvederà a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all'art. 15.
- 2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte del Dirigente della U.O.D. 04 alla Società/RTI (o altro)
- 3. La Società/RTI (o altro) dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa contestazione.

#### Art. 18 - CLAUSOLA DI MANLEVA

- 1. L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Regione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- 2. E' altresì, responsabile, nei confronti della Regione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
- 3. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la Regione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

# ART. 19 – CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE ED INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

- 1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001,la Società e, in caso di RTI (o altro) ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti affidataria del servizio di cui al presente contratto dichiara, sottoscrivendo il presente contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della U.O.D. 04 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della predetta U.O.D. 04 per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- 2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012 e dell'art. 6 del d.p.r. n. 62/2013), la Società -.e, in caso di RTI (o altro), ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti- affidataria del servizio dichiara, sottoscrivendo il presente contratto, di essere a diretta conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della U.O.D.04.

# **Art. 20 - VIGILANZA E CONTROLLI**

- 1. La Regione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la prestazione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adequate rispetto alla specificità del servizio.
- 2. La Regione potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio l'allontanamento dei dipendenti che nell'esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tale caso la Società/RTI (o altro) dovrà provvedere alla sostituzione dei dipendenti segnalati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento si applicano le disposizione previste dagli artt. 15 e 16 del presente contratto.

# Art. 21 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione potrà ordinare ad altra ditta

- l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.
- 2. L'affidamento a terzi verrà comunicato al RTI per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei relativi importi.
- 3. All a Società/RTI (o altro) saranno addebitati gli eventuali maggiori oneri derivanti alla Regione a seguito della risoluzione del Contratto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società/RTI (o altro).
- 4. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società/RTI (o altro).
- 5. L'esecuzione in danno non esime l a Società/RTI (o altro) dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione

# Art. 22 – CESSIONE D'AZIENDA O MUTAMENTO DELLA SPECIE GIURIDICA DELLA SOCIETA'

- 1. Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società/RTI (o altro) deve darne comunicazione alla Regione almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione relativa alla società cessionaria.
- 2. La Regione ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero di recedere dal Contratto.

# Art. 23 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

- 1. Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
- 2. Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Regione di proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
- 3. Qualora l'aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
- 4. Si applica l'art. 1330 c.c.

# **Art. 24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. Non è consentito il subappalto delle prestazioni del presente contratto.

# Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1. E' fatto divieto alla Società/RTI (o altro) di cedere il presente contratto.
- 2. In caso di inosservanza di tale obbligo la Regione , fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società/RTI (o altro).
- 3. Sono fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

# **Art. 26 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

1. La Società/RTI (o altro) prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia.

- 2. In particolare, la Società/RTI (o altro) garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 3. La Società/RTI (o altro) si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
- 4. La Regione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
- 5. Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Regione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- 6. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove I a Società/RTI (o altro) non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

# ART. 27 - OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

# **ART 28 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. La Società/RTI (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione La Società aggiudicataria ovvero, in caso di RTI (o altro) ciascuna delle Società costituenti il RTI (o altro), potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della singola Società ovvero del RTI (o altro) a gare e appalti.

# Art. 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1. Sono a carico della Società/RTI (o altro) tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
- 2. A tal fine, la Società/RTI (o altro) dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società aggiudicataria ovvero ciascuna delle Società costituenti il RTI (o altro), è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 30 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Regione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

# **Art. 31 - DOMICILIO ELETTO**

- 1. Agli effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
  - a. la Regione Campania: Direzione Generale 12 U.O.D. 04 'Promozione e valorizzazione di musei e biblioteche'- Centro Direzionale Is. A6-80143-Napoli;
  - b. la Società/RTI (o altro):....

2. Resta inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai domicili di cui al precedente comma.

# Art. 32 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2. cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice

# Art. 33 - DATA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

2. Il presente contratto si intende stipulato alla data di apposizione della firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

# Documentazione allegata

- Autodichiarazioni clausola 'antipantouflage' e conflitto d'interessi
- Nomina del Responsabile del servizio da parte della Società
- Copia di polizza fideiussoria
- Copia dei documenti di identità dei sottoscrittori

Per la Regione Campania

Per la Società/RTI (o altro)